

**VIOLENZA DI GENERE
NORMATIVA
INTERVENTI
PROSPETTIVE**

**dr.Fabio Roia Giudice Tribunale di Milano Sezione Soggetti
Deboli**

I DATI DELLA MATTANZA

Nel 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 è morta in

ANCORA DATI

- 45% delle donne della popolazione U.E. almeno una volta ha subito un atto di violenza domestica nella propria vita (fonte Eurobarometro)
- 85% autori atti violenti risulta recidivo se non trattato
- La violenza sulle donne costa (costi sociali: sanitari, consulenze psicologiche, farmaci, ordine pubblico e ordine giudiziario.....) 16.72 miliardi Euro all'anno (ricerca Intervita - Corriere della Sera 2013) a fronte di soli 6,3 milioni Euro all'anno per contrastarla

BATTAGLIA DI DATI

- Manca una raccolta nazionale di dati (disaggregati e strutturati) che consenta di leggere il fenomeno della violenza di genere anche con riferimento ai casi di femminicidio (cosa non ha funzionato ?, chi ha sbagliato ?)
- Con la legge 119/2013 si prevede:
 - -- Il Ministero dell'Interno elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere che costituisce un'autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento
 - -- Nel Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere si prevede, fra le altre finalità, "una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza anche attraverso il coordinamento delle banche di dati già esistenti.

**LEGGE CONTRO IL
FEMMINICIDIO: D.L. 14
agosto 2013 n. 93
convertito nella Legge 15
ottobre 2013 n. 119**

SUL PIANO POLITICO GIUDIZIARIO

- Previsione di nuove circostanze aggravanti
- Arresto in flagranza obbligatorio per i reati ex artt. 572, 612 bis c.p. (problema dell'accertamento dello stato di flagranza o quasi flagranza e opportunità della direttissima ex art. 558 c.p.p.);
- Priorità dei processi per i reati ex artt. 572, 612 bis, 609 bis c.p. nelle varie declinazioni nella formazione dei ruoli di udienza ;
- Rimessione della querela processuale per 612 bis c.p. e solo qualora le condotte non costituiscano minacce gravi ex art. 612 u.c.c.p.
- Obblighi di comunicazione della revoca della misura cautelare, della richiesta di archiviazione alla persona offesa, notifica preventiva della richiesta di revoca o di modifica della misura cautelare applicata al reo alla persona offesa in un'ottica di una sua partecipazione maggiore anche nella fase delle indagini preliminari e nella fase della c.d cautela in tutti i reati commessi con violenza alle persone.

SUL PIANO POLITICO GIUDIZIARIO

- Possibilità di procedere ad intercettazione telefonica per il reato di cui all'art. 612 bis c.p.
- Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare dell'agente violento da parte della polizia giudiziaria.
- Introduzione del braccialetto elettronico come modalità di controllo dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di allontanamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
- Adozione di modalità protette per l'esame della persona offesa maggiorenne in dibattimento in relazione ad una sua vulnerabilità dedotta anche dal titolo di reato.
- Patrocinio a spese dello Stato per le vittime indipendentemente dai limiti di reddito (ampliata la sfera di applicazione del regime già vigente per il reato ex art. 609 bis ss c.p.)
- Estensione dell'obbligo di informazione sui centri antiviolenza.
- Previsione di interventi formativi e culturali per la prevenzione della violenza domestica

PERMESSO DI SOGGIORNO

Vittima

- ...Per le vittime di violenza domestica (572, 582, 583, 583 bis, 605, 609 bis e 612 bis c.p. o uno dei delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza -380 c.p.p.-) quando emerge un concreto ed attuale pericolo per l'incolumità come conseguenza della scelta di sottrarsi alla violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini il questore con il parere favorevole dell'A.G. procedente ovvero su proposta di quest'ultima rilascia un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 D.Lvo 286/1998 (motivi umanitari)
- Definizione di violenza domestica: "...uno o più atti gravi ovvero non episodici di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica (??) che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima
- Possibile stereotipo difensivo su attendibilità racconto parte lesa – da valutarsi in modo penetrante dal giudice- in merito strumentalità denuncia per ottenere permesso di soggiorno

PERMESSO DI SOGGIORNO

Agente violento

- Revoca del permesso di soggiorno per lo straniero in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso su segnalazione del Procuratore della Repubblica o dei servizi sociali
- Revoca del permesso di soggiorno ed espulsione (facoltativa) sul piano amministrativo per lo straniero condannato anche con sentenza non definitiva – anche c.d. di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.- per i reati di cui agli artt. 572, 582, 583, 583 bis, 605, 609 bis e 612 bis c.p. o per uno dei delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ai sensi art. 380 c.p.p..
- **Rischio aumento del sommerso per paura perdita permesso di soggiorno e quindi fonte reddituale ?**

DEFINIZIONE DI VIOLENZA DOMESTICA

- Fatto culturalmente nuovo perché inserito in legge
- Inserito anche nell'art. 3 legge in tema di "Misure di prevenzione per condotte di violenza domestica" con la stessa dizione: "uno o più atti gravi ovvero non episodici di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica (??) che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima"
- Limitazione definizione a quegli articoli indicati
- Non specificata definizione di violenza economica

INTERVENTI DI PREVENZIONE

CULTURALE

- Piano d'azione straordinaria contro la violenza sessuale e di genere (Piano)
- Soggetti: Ministro pari opportunità con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne (?) impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza...in sinergia con la programmazione Unione Europea 2014-2020
- Finalità:
 - A) informazione e sensibilizzazione collettività (uomini, ragazzi soluzione conflitti interpersonali)
 - B) sensibilizzazione operatori dei settori dei media (linguaggio) per la realizzazione di una informazione anche commerciale rispettosa della rappresentazione di genere (non più pubblicità sessiste ?.....vedi Direttiva Genere europea 2004/113/CE che esclude applicabilità al settore commerciale)

INTERVENTI DI PREVENZIONE CULTURALE

- C) formazione del personale della scuola e sensibilizzazione degli studenti dalla scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica del rispetto di genere nei libri di testo (c.d. prevenzione primaria)
- D) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete (proiezione nazionale dei modelli locali o necessità di una linea guida unica e nazionale?)
- E) garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o di stalking
- F) accrescere la protezione delle vittime attraverso il rafforzamento della collaborazione fra tutte le istituzioni coinvolte (abbandono della logica del particolare e rafforzamento dell'idea dell'equipe)
- G) recupero e accompagnamento soggetti autori reati per evitare rischio recidiva (c.d. prevenzione secondaria).....consapevolezza costi sociali

INTERVENTI DI PREVENZIONE CULTURALE

- H) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle amministrazioni e delle esperienze delle associazioni impegnate nel contrasto alla violenza
- I) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territori
- Il Ministro delegato per le pari opportunità trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione del Piano.
- **Problemi aperti:**
 - Coordinamento?
 - Decisioni ?
 - Tutela segreti (investigativo, codice della riservatezza) ?
 - Risorse ?
 - Risorse ai centri antiviolenza ?

MILANO

- **PATTO DI MILANO CON LE DONNE E CONTRO LA VIOLENZA**
- Creazione di un lavoro di rete (informazione/prevenzione, intervento per tutela/riparazione/repressione e quindi gestione del singolo caso, eliminazione rischio recidiva)

INTERVENTI GIURIDICI

Le aggravanti

- Circostanza aggravante comune : avere commesso un reato contro la vita, l'incolumità individuale e la libertà personale in presenza o in danno di un minore di anni 18 o di una persona in stato di gravidanza (art. 61 n. 11 quinquies).
- Art. 609 ter c.p. "Circostanze aggravanti": innalzamento a persona che non ha compiuto gli anni 18 (prima era 16) quale soglia per l'applicazione dell'aggravante (da 6 a 12 anni) della violenza sessuale commessa dall'ascendente, genitore, anche adottivo, tutore . Applicazione dell'aggravante se 609 bis c.p. commesso "nei confronti di donna in stato di gravidanza" (5-ter) e "nei confronti di persona della quale il colpevole era il coniuge, anche se separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva anche senza convivenza".
- Chi pensava che fosse più grave l'aggressione sessuale da parte di uno sconosciuto ?

La comunicazione al Tribunale per i Minorenni

- Art. 609 decies c.p.: il Procuratore della Repubblica dà notizia al Tribunale per i Minorenni anche per:
- --i delitti previsti dagli articoli 572 e 612 bis c.p. se commessi in danno di un minore o da uno dei genitori di un minore in danno dell'altro genitore (anticipazione della soglia di osservazione della c.d. violenza assistita)
- --quando riguardi i reati di cui agli artt. 572, 609 ter, 612 bis c.p. la comunicazione si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 ss, 330 e 333 del codice civile (provvedimenti riguardo ai figli, decadenza della potestà, condotta del genitore pregiudizievole)
- Rischio di aumento del sommerso o strumento per rafforzare consapevolezza ruolo madre ?

Gli interventi sui reati

- Abrogazione del comma secondo dell'articolo 572 c.p. con spostamento dell'aggravante in quelle comuni. Problema del reato c.d. di violenza assistita.
- ("Maltrattamenti contro familiari e conviventi": Chiunque, fuori dei casi precedenti, maltratta una persona della famiglia o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia o per l'esercizio di una professione o di un'arte è punito con la reclusione da 2 a 6 anni", norma già modificata dall'art. 4 Legge 1/10/2012 n. 172 in vigore dal 23 ottobre 2012).
- Art. 612 bis comma secondo c.p.: "la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa (difficile trovare uno stalker che non appartenga a tali categorie) ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (cyberstalking: furto di identità, propalazione di dati anagrafici e sensibili, false inserzioni commerciali)

Il problema della querela per lo stalking

- Procedibilità a querela fino a sei mesi dalla consumazione del reato (evento). Regime ispirato al 609 bis c.p..
- Procedibilità d'ufficio se commesso nei confronti di un minore o di una persona affetta da disabilità o in casi di connessione con altro reato procedibile d'ufficio (per esempio rapina o furto con strappo).
- Nuovo regime su revocabilità querela: “La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612 secondo comma (minaccia grave)”.
- Problema della definizione di minaccia grave (a parte i casi di utilizzo di arma)
- Permane l'irrazionalità di sistema (incostituzionalità ?) laddove può essere applicata una misura coercitiva per un reato che – solo con la volontà di un privato- può diventare improcedibile con conseguente immediata scarcerazione del reo (unico caso unitamente al 570 c.p. in relazione alla misura ex art. 282 bis c.p.p. allontanamento dalla casa familiare adesso anche per 582 c.p. aggravate ma non procedibili d'ufficio)

Modifiche al C.P.P. per i delitti contro la persona

- Art. 101 Difensore della persona offesa: Al momento dell'acquisizione della notizia di reato il P.M. e la P.G. informano la persona offesa che può nominare un difensore e che può accedere al patrocinio a spese dello Stato.
- -- E se la notizia di reato non proviene dalla persona offesa e sussiste un'esigenza investigativa per la quale è meglio che non venga informata (per esempio genitore non protettivo) ?
- Art. 266 Limite di ammissibilità per intercettazioni di conversazioni: possibilità di ricorrere a tale strumento anche per il reato ex art. 612 bis c.p. (il cui riferimento edittale non lo consentirebbe). Misura scarsamente utile proprio per la tipologia della condotta che non necessita di captare il contenuto delle conversazioni (telefonate mute, SMS)

Modifiche al C.P.P. per i delitti contro la persona

- Possibilità di applicare la misura di cui all'art. 282 bis (**“Allontanamento dalla casa familiare”**) anche per i reati ex art. 582 c.p. procedibili d'ufficio (malattia superiore a 20 giorni o uso arma) o comunque aggravate (quindi non procedibili d'ufficio) e 612 u.c. c.p. (minaccia grave).
- Possibilità di inserire su tale misura le modalità di controllo previste all'articolo 275 bis c.p.p. (procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici- c.d. braccialetto elettronico- attualmente previsti solo per gli arresti domiciliari con il consenso dell'interessato).
- Disciplina di un caso di c.d. mixtum compositum (sovrapposizione di prescrizioni diverse previste per misure autonome) in tema di misure cautelari vietato per il principio di tassatività ma normalmente applicato nella prassi giudiziaria

Intervento trattamentale nella fase di cognizione

- Agente violento normalmente non soggetto malato sul piano clinico - giudiziario (art. 85 c.p. capacità di intendere e di volere) e quindi pienamente consapevole ma destinato ad essere trattato per l'acquisizione della percezione del disvalore giuridico e sociale del comportamento (alto tasso di recidiva).
- Intervento legislativo: I provvedimenti cautelari ex artt. 282 bis (allontanamento casa familiare) e ter (divieto avvicinamento luoghi frequentati persona offesa) c.p.p. vengono comunicati ai sensi dell'art. 282 quater all'Autorità di P.S. (armi), alla P.O. ed ai servizi del territorio.
- “ Quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi del territorio il responsabile del servizio ne dà comunicazione al P.M. e al Giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'art. 299 comma 2“ (attenuazione delle esigenze cautelari)
- E per misure diverse ?

Le informazioni nella fase cautelare

- Art. 299 c.p.p.. I provvedimenti relativi all'adozione di misure coercitive (tutte) "applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza (solo fisica ?) alla persona (612 bis, 572 c.p.) devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e al difensore della persona offesa o alla persona offesa (necessità che la vittima sappia dove si trovi l'aggressore).
- La richiesta di revoca o di sostituzione di tutte le misure applicate per i delitti commessi con violenza alla persona devono essere notificate a cura del richiedente ed a pena di inammissibilità - (sanzione processuale)- alla P.O. la quale entro 2 giorni può presentare memorie (necessità che la vittima possa interloquire su quanto prospettato dall'indagato....per esempio intervenuta riappacificazione)

I nuovi poteri della P.G.

- Arresto obbligatorio in flagranza o quasi flagranza di reato per i reati di cui agli artt. 572, 612 bis c.p..
- Problema della definizione della quasi flagranza per i due reati a causa delle caratteristiche di reato abituale e, per il 612 bis c.p., di evento.
- Inopportunità della direttissima ex art. 558 c.p.p.

Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare

- Introduzione di una misura parzialmente limitativa della libertà ad iniziativa della Polizia Giudiziaria “previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta oppure resa oralmente e confermata per iscritto o per telematica” ma avente natura di atto complesso e quindi distonico rispetto all'autonomia processuale dei due soggetti P.G. e P.M. in caso di arresto e/o fermo. Perché ?
- Art. 384 bis c.p.p. “Gli ufficiali ed agenti di p.g. hanno facoltà di disporre.....l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla P.O. di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all'articolo 282 bis comma 6 (570,571,582 procedibili ufficio o aggravate, 600 bis, ter, quater, 609 bis, ter ,quater, quinquies,octies, 612 u.c.c.p.), ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa”

Procedure e problemi

- Si applicano norme sull'arresto e sul fermo ex artt. 385 ss c.p.p.
- Possibilità di procedere alla convalida mediante giudizio direttissimo disposto dal Pubblico Ministero (art. 449 c.p.p.)
- Il riferimento ai reati – inseriti dalla legge 154/2001 in tema violenza nelle relazioni familiari che ha introdotto la misura ex art. 282 bis c.p.p.- implica che per molti di essi il riferimento edittale di pena comporti la possibilità di procedere all'arresto facoltativo od obbligatorio in flagranza di reato. In caso di arresto facoltativo chi sceglierà la misura da adottare posto che per l'arresto non è richiesto l'ulteriore elemento del pregiudizio alla persona offesa ?
- Si tratta di un profilo di confusione normativa. Si dovevano prevedere la misura solo per reati che non consentivano – per riferimento di pena- l'arresto

Altre disposizioni

- Incidente probatorio per 572 c.p. (già previsto anche per parti lese adulte ma mai applicato nell'esperienza giudiziaria)
- Possibilità di chiedere la proroga delle indagini per 572 e 612 bis c.p. (norma che si scontra con la necessità di trattazione prioritaria dei procedimenti anche nella fase preprocessuale ma che può essere utilizzata in caso di richiesta di incidente probatorio)
- Necessità per il Pubblico Ministero di notificare alla persona offesa l'avviso della richiesta di archiviazione "per i delitti commessi con violenza alle persone" con possibilità di interloquire anche mediante opposizione entro 20 giorni (prima erano 10)
- L'avviso ex art. 415 bis c.p.p. deve essere notificato, quando si procede per i reati ex artt. 572 e 612 bis c.p. anche alla P.O. (necessità che la P.O. conosca la fine dell'attività preprocessuale)

Altre disposizioni

- Possibilità di procedere ex art. 498 c.p.p. all'audizione dibattimentale della vittima maggiorenne particolarmente vulnerabile dei reati – fra gli altri- di cui agli artt. 572, 612 bis c.p.- con particolari modalità di protezione (paravento, specchio unidirezionale)
- Intervento sul ruolo di udienza del giudice (art. 132 bis disp. att. c.p.p.) per la trattazione prioritaria dei reati ex artt. 572, 612 bis c.p. (rito monocratico) e 609 bis ss c.p. (rito collegiale). Importante per Tribunali non organizzati in sezioni specializzate.
- Delibera CSM in tema di violenza domestica del 2008 (N. 4/RI/2008)

Delibera C.S.M. 2008

- L'istruttoria compiuta dalla Sesta Commissione, l'acquisizione dei progetti organizzativi, il confronto tenutosi nell'incontro del 20 marzo 2009 nonché il prospetto riepilogativo dei dati richiesti evidenziano come l'intervento giudiziario nella materia della violenza intrafamiliare, pur muovendosi in un ambito di sensibilità, formazione e organizzazione già avanzato, anche se non con risposte omogenee sul territorio nazionale, necessiti di un ulteriore impulso formativo ed organizzativo.
- Pur nell'ambito della discrezionalità di organizzazione riconosciuta ai dirigenti degli uffici giudiziari, con spazio maggiore ai Procuratori della Repubblica i cui progetti esulano dal procedimento di controllo disciplinato dalla circolare del Consiglio in materia tabellare, appare possibile fornire dei criteri di indirizzo che tendano ad orientare le scelte sulla base delle positive esperienze maturate in altri uffici giudiziari. Risulta comunque evidente che le indicazioni, proprio perché di natura tematica e organizzativa, dovranno essere sempre coniugate con l'effettività delle risorse disponibili e con il tessuto sociale entro il quale opera l'ufficio giudiziario interessato.
- Sul piano della **formazione** dei magistrati e di tutti gli operatori del settore (prima fra tutte la polizia giudiziaria) appare doveroso insistere su momenti formativi centrali e decentrati rivolti ai magistrati – soprattutto seguendo un approccio multidisciplinare e interistituzionale di grande concretezza- che dovranno essere realizzati dalla Commissione consiliare competente nonché dalla Rete dei formatori decentrati operanti presso i singoli distretti di corte d'appello.
- Sarebbe auspicabile verificare preliminarmente l'aspettativa formativa presente anche in seno all'avvocatura.
- Peraltro, come già avviene in numerosi sedi giudiziarie, potranno essere gli stessi magistrati aventi ruoli di dirigenza o di coordinamento interno a farsi a loro volta promotori, anche nell'ambito di eventuali reti di collaborazione locali, di incontri formativi per le forze di polizia e per gli altri operatori chiamati ad interloquire nel percorso di sostegno della vittima.
- Nell'ambito della **organizzazione**, la necessaria specializzazione richiesta per la trattazione degli affari giudiziari in materia di violenza consumata su soggetti deboli, comporta la destinazione di magistrati, primariamente negli uffici di Procura ma anche in quelli di Tribunale, che si occupino in via esclusiva o comunque prevalente dei reati contrassegnati da tali specificità. La indicazione dei singoli moduli, una volta condiviso il principio nel piano organizzativo, spetterà ovviamente nell'ambito della scelta delle risorse da impiegare sulla base dei carichi di lavoro e degli organici dei singoli uffici giudiziari.
- La scelta della specializzazione della magistratura ordinaria comporta anche la necessità di formare e specializzare anche la magistratura onoraria (soprattutto Vice Procuratori Onorari) e, a monte, la polizia giudiziaria operante sia presso la sezione della Procura della Repubblica sia presso i diversi servizi operanti sul territorio.
- Anche nell'ambito del settore civile, si dovrebbero seguire metodi organizzativi che consentano la trattazione, in via esclusiva o comunque prevalente, di tutti gli affari che riguardano la famiglia a sezioni o settori di magistrati specializzati (indicazione già contenuta peraltro, all'art. 24, nella circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2009-2011 approvata con delibera del 17/7/2008) dovendosi in ciò sicuramente ricomprendere i ricorsi presentati ai sensi degli artt. 342 bis e ter c.c., ricorsi che non appare funzionale, per la ratio dell'istituto e per contenere al massimo i tempi di decisione, assegnare genericamente a pioggia, come qualsiasi ricorso d'urgenza, fra tutti i giudici dell'ufficio, non potendosi in tal modo, peraltro, nemmeno formarsi una giurisprudenza uniforme sul tema.
- La delicatezza della materia della violenza in danno di soggetti deboli dovrebbe altresì comportare l'ideazione di moduli che favoriscano una ragionevole durata delle diverse procedure. A tal fine la stessa scelta della specializzazione di gruppi di magistrati, soprattutto se attuata negli uffici di Procura, potrebbe rappresentare un preciso indirizzo alla definizione attenta, e quindi rapida, del procedimento giudiziario.
-

Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica

- Segnalazione forze ordine in forma non anonima fatto – reato ex art. 581, 582 comma secondo c.p. (reati procedibili a querela di parte) nell'ambito di violenza domestica
- Da parte privati (vicini di casa) o anche pubblici ufficiali o incaricati pubblico servizio (che hanno obbligo segnalazione per reati procedibili d'ufficio)
- Questore, assunte le informazioni dagli organi investigativi, può procedere ammonimento (misura introdotta Legge 38/2009 stalking) dell'autore del fatto
- In ogni atto del procedimento amministrativo devono essere omesse le generalità del segnalante (anonimato successivo per chi segnala)
- **Tentativo di ampliare la sfera di osservazione esterna al nucleo familiare chiuso e di anticipare l'intervento in presenza di fatti violenti iniziali**

Maltrattamenti: la norma

- “Maltrattamenti contro familiari e conviventi”: Chiunque, fuori dei casi precedenti, maltratta una persona della famiglia o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragione di educazione , istruzione, cura vigilanza o custodia o per l’esercizio di una professione o di un’arte è punito con la reclusione da 2 a 6 anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave si applica la reclusione da 4 a 9 anni; se ne deriva una lesione gravissima la reclusione da 7 a 15; se ne deriva la morte la reclusione da 12 a 24 anni”, norma già modificata dall’art. 4 Legge 1/10/2012 n. 172 in vigore dal 23 ottobre 2012)

Maltrattamento: caratteristiche

- Il reato si presenta come reato con condotta a forma libera per la realizzazione del quale non sono previste particolari attività, potendosi realizzare la fattispecie criminosa con *qualsiasi atteggiamento, commissivo od omissivo tendente ad infliggere sofferenze.*

Maltrattamento: *condotta di tipo abituale*

Reiterazione temporalmente apprezzabile di fatti di violenza fisica e/o morale o di fatti i quali isolatamente considerati potrebbero anche essere non punibili attivata da un dolo generico, omogeneo e costante, cioè da una coscienza, volontà, intenzionalità da parte dell'agente di sottoporre a vessazioni il soggetto passivo del reato, rendendo quindi doloroso il quotidiano dell'attore aggredito.

Maltrattamento

- procedibile d'ufficio e determina l'assorbimento di quelle fattispecie che, considerate autonomamente, costituirebbero ipotesi autonome di reato quali minacce, ingiurie, percosse.



- procedimento penale, in presenza di tutti gli elementi ontologici del reato e di prova acquisiti all'esito dell'attività investigativa, *anche in assenza della volontà della parte lesa.*

VIOLENZA SESSUALE

- Legge 15 febbraio 1996 n. 66 (“**Norme contro la violenza sessuale**”) ha ricollocato le fattispecie penali nel titolo XII del codice penale che tutela il bene giuridico della persona riconoscendo la libertà sessuale come bene afferente esclusivamente al patrimonio morale del soggetto.

Come è cambiata la norma

- Abolizione della vecchia distinzione della violenza carnale, che comportava una penetrazione sessuale fra agente e vittima e atti di libidine, introducendo la **nozione unitaria di atto sessuale**.
- Violenza sessuale: non solo gli atti che involgono la sfera genitale, bensì tutti quelli che riguardano zone del corpo note, secondo la scienza medica, psicologica, antropologico-sociologica, come erogene

Violenza sessuale si presenta:

- riducendo l'entità modale della condotta;
- relativizzando il concetto di violenza in rapporto alla vittima ed in relazione al clima intimidatorio creato dall'aggressore;
- ritenendo sussistente il requisito della violenza anche nel caso in cui l'aggressore abbia approfittato della situazione di difficoltà e dello stato di diminuita resistenza in cui la vittima si trovava (es. nei casi di maltrattamento familiare, condanna per 609 bis c.p.

Atti persecutori, *stalking*

- **612 bis c.p.** (“Atti persecutori”), introdotto dalla Legge n. 38 del 2009, è stato inserito nella parte II, titolo XII - delitti contro la persona - capo III – delitti contro la libertà individuale, sezione III – delitti contro la libertà morale- del codice penale per individuare nella libertà il bene protetto dalla norma.

Atti persecutori, *stalking*

- Il delitto è strutturato come reato abituale a forma parzialmente libera, di *danno e di evento*
- Presente minaccia o molestia ma anche il verificarsi, in capo alla vittima, di conseguenze sul piano psicologico e comportamentale codificate dal legislatore e che dovranno essere interpretate dal magistrato

Stalking

- Minaccia, la prospettazione di un male ingiusto il cui verificarsi dipende dalla volontà dell'agente
- Molestie, attività non tratteggiata non tipizzate, interpretazione libera e maggiormente adeguata alla imprevedibile e fantasiosa condotta insidiosa realizzata dal reo.
- Le condotte alternative di minaccia o di molestia sono poi state ulteriormente qualificate dal connotato della reiterazione

La fantasia dello stalker

- Nella fenomenologia delle azioni dello stalker i criminologi individuano le comunicazioni intrusive reiterate e assillanti come le telefonate, la posta, l'invio reiterato di fiori e di doni, i messaggi informatici (*cyberstalking*) e i comportamenti associati quali atti di danneggiamento a beni, far trovare animali vivi o morti, violazioni di domicilio, atti di minaccia o di violenza, annullare o richiedere beni o servizi per conto della vittima, inserzioni e annunci pubblici con l'indicazione di dati

I SOGGETTI MINORENNI

- Procedimenti iscritti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano (art. 612 bis c.p.)
- - 2010: 24
- - 2011: 12
- Necessità emersione sommerso
- Espansione del fenomeno del CYBERBULLISMO (prepotenze online) che può rappresentare ipotesi ex art. 612 bis c.p.

CYBERSTALKING

- * UTILIZZO DELLA RETE O DELLA TELEFONIA
- * PUO' AVVENIRE IN QUALSIASI MOMENTO E LUOGO
- * CONSENTE UNO SCHERMO PROTETTIVO PER L'AGENTE
- * IL MATERIALE (IMMAGINI MOLTE VOLTE MODIFICATE ED A SFONDO SESSUALE) PUO' ESSERE DIFFUSO IN TUTTO IL MONDO CON GRAVE DANNO PER LA VITTIMA
- * GLI SPETTATORI POSSONO DIVENTARE ATTIVI
- * LA VITTIMA CORRE IL RISCHIO DI NON PERCEPIRE LA GRAVITA' DELLA CONDOTTA
- * LE TRACCE DELL'ATTIVITA' SONO SEMPRE EVIDENZIABILI ALL'ESITO DI UNA ATTIVITA' DI INVESTIGAZIONE

Eventi oggettivi dello stalking

- lo stato di ansia o di paura della vittima, “grave e perdurante”;
- il fondato timore della vittima per l’incolumità propria o di persone a lei vicine;
- l’alterazione delle proprie abitudini di vita (nr telefono, spostamenti, casa).

Elemento soggettivo dello stalking

- dolo richiesto per la consumazione del reato è *generico* e deve necessariamente ricomprendere anche la rappresentazione dell'evento quale conseguenza della reiterata abituale condotta voluta dal suo autore.

Nuove aggravanti

- Art. 612 bis comma secondo c.p.: “la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa (difficile trovare uno stalker che non appartenga a tali categorie) ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (cyberstalking: furto di identità, propalazione di dati anagrafici e sensibili, false inserzioni commerciali)

Procedibilità atti persecutori

A querela della persona offesa, entro sei mesi di tempo dall'ultimo episodio (evento), rimettibile nel processo a meno che siano state poste in essere minacce gravi.

Procedibilità d'ufficio se:

- il fatto è commesso in danno di un minore o di un disabile ex art 3 L. 104/99;
- il fatto è connesso ad altro delitto procedibile d'ufficio (per esempio

L'AMMONIMENTO

- - art. 8 L. 38/2009
- - atto amministrativo ricollegabile alle misure di prevenzione emesso dal Questore dopo una eventuale attività istruttoria a seguito di richiesta presentata dalla vittima
- - alternativo alla querela
- - efficace nell'75% dei casi (dati Ministero dell'Interno)
- - rischio criminogeno
- - problema della durata

COME INTERVENIRE: LA RETE

- Per rispondere ai bisogni delle vittime di violenza domestica occorre creare un **modello di intervento multidisciplinare ed interistituzionale** che sappia offrire un aiuto articolato e complesso ad un soggetto che normalmente necessita di:
 - protezione fisica;
 - aiuto psicologico, legale, medico, economico nel breve, medio e lungo periodo (esempio assegnazione di alloggi residenziali)

I servizi e la rete

- La vittima non riesce ad uscire dal circuito della violenza se non trova stimoli personali e supporti esterni che ne rivalutino la sofferenza e che offrano concrete opportunità per spezzare l'abuso di potere del soggetto dominante

Modello di intervento e di aiuto

Repressione del reato e tutela della vittima, operano soltanto se:

- Attuazione sistema di intervento in rete (comparto pubblico, privato sociale, polizia giudiziaria sensibile e specializzata, autorità giudiziaria specializzata);
- Perseguire un comune obiettivo di continua formazione per adeguare il modello ai repentini cambiamenti delle forme di violenza domestica e sociale.

Modello di intervento e di aiuto

- formazione della polizia giudiziaria, dei pubblici ministeri, dei giudici e degli avvocati che si occupano di crisi della famiglia;
- impiego di risorse sociali *valorizzando nei casi di crisi realmente transitoria della coppia e di presa di coscienza del disvalore della violenza da parte dell'agente maschile* (momento che appare ancora raro per l'assenza di interventi terapeutici) *una giustizia riparativa piuttosto che retributiva*, utilizzando gli strumenti di protezione alternativi alla vicenda penale;
- un messaggio culturale che abbia la

PROCESSO PENALE INTELLIGENTE

- Attenuare la sfida nel processo che lancia l'autore della violenza per cercare la vittimizzazione secondaria della parte lesa.
- I processi per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale hanno il numero minore di definizione con riti alternativi – patteggiamenti, giudizi abbreviati per:
 - ** indagini condotte con troppa superficialità;
 - ** non accettazione/comprendimento del disvalore della condotta contestata
 - ** parola sua/contro la mia

Il materiale probatorio

- La testimonianza della persona offesa del reato può costituire da sola prova sufficiente per pervenire ad un giudizio di colpevolezza, anche in assenza di riscontri esterni, purchè il Giudice sottoponga tale prova dichiarativa ad un vaglio scrupoloso in quanto la persona offesa è ,al pari dell'imputato, portatrice di un interesse nel processo.
- Tentativo quindi di prospettare una inattendibilità sulla base di un racconto diversificato che non sia sovrapponibile.

Il materiale probatorio

- Prova dichiarativa (testimonianze)
- Prova documentale (art. 234 c.p.p., diari della vittima, certificati medici, fotografie, corrispondenza, sms....)
- * Anche taluni atti di polizia giudiziaria – oltre a quelli di natura irripetibile come verbali di perquisizione, sequestro, arresto o fermo, rilievi fotografici o planimetrici che vengono direttamente acquisiti al fascicolo del dibattimento- possono essere acquisiti ed utilizzati in funzione documentale per i dati in essi contenuti.
- ** Per esempio la querela – che viene acquisita al fascicolo del dibattimento ai soli fini della verifica della condizione di procedibilità- può essere utilizzata in funzione documentale per accertare che la persona si è presentata a quella ora in quell'ufficio o che durante la narrazione dei fatti si è messa ad urlare

Il rischio di vittimizzazione secondaria della vittima può essere attenuato con:

- **un processo penale intelligente** condotto da magistrati specializzati e sensibili
- Incidente probatorio anche per le vittime di gravi reati connessi ad abusi intrafamiliari (violenza sessuale) che devono rendere testimonianza:
- incidente probatorio oggi possibile per i casi di maltrattamento, atti persecutori e violenze sessuali commesse nei confronti di persona anche maggiorenne, introdotto con la legge 38/2009 (art. 9)

Una risorsa non attuata

- Scarsi gli ordini di protezione (L. 4 aprile 2001 n. 154 contro la violenza nelle relazioni familiari) assunti in assenza di contraddittorio per:
 - una carenza istruttoria nel momento di instaurazione del procedimento;
 - una cautela culturale tipica della formazione del giudice civilista.

GLI STRUMENTI GIURIDICI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

LA POLIZIA GIUDIZIARIA è SOGGETTO AUTONOMO DEL PROCESSO

- Art. 55 c.p.p. (“Funzioni della polizia giudiziaria”). “La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, **impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori**, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale.

GLI STRUMENTI GIURIDICI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

LA POLIZIA GIUDIZIARIA E' CHIAMATA A UNA VALUTAZIONE INIZIALE E RESPONSABILE DEL RISCHIO NEL CASO DI ARRESTO FACOLTATIVO IN FALGRANZA DEL REATO EX ART. 381 C.P.P.

- “personalità del soggetto e circostanze del fatto.....”

L'INTERVENTO CAUTELARE E LA PROGNOSI DEL COMPORTAMENTO

- Valutazione empirica (Pubblico Ministero e Giudice) che deve essere sempre congruamente motivata, cioè basata sull'*esperienza specifica e sulla applicazione delle massime comuni di conoscenza.*

Art. 274 c.p.p. (“Esigenze cautelari”)

“Le misure cautelari sono disposte

- c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la **personalità** della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussista il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti...della stessa specie di quello per cui si procede”

Art. 164 c.p. (“Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena”)

- “La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’art. 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.”

Art. 133 c.p. (“Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena”)

- 1) “....il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:
- 2) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione;
- 3) dalla gravità del danno o dal pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
- 4) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

Art. 133 c.p. (“Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena”)

Il giudice deve tener conto altresì della **capacità a delinquere** del colpevole desunta:

- 1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
- 2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo antecedenti al reato;
- 3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
- 4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.”

Alla valutazione del rischio non possono concorrere indagini specialistiche mirate per espresso divieto di legge.

Art. 220 c.p.p. (“Oggetto della perizia”)

- “....non sono ammesse perizie per stabilire l’abitudine o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche”

Come prevenire il dramma

La singola valutazione del rischio di recidiva diventa un'operazione estremamente difficile e a volte casuale.

Esistono adesso strumenti scientifici per una corretta e più aderente e congrua valutazione del rischio di recidiva (ISA, SARA.....)

CASI GIUDIZIARI

- **1) SOTTO IL VESTITO NIENTE**
- S.G. nato nel 1952 italiano persona culturalmente attrezzata nei confronti di P.B. coetanea operatrice di moda presso una nota casa di stilisti di Milano. Durata circa tre mesi.
- Condotta: pedinamenti, appostamenti, telefonate anonime e messaggi telefonici di tenore ingiurioso, invio di lettere anonime e di fiori (piante di orchidea “grazie per esserti concessa”), furto di identità.’

SOTTO IL VESTITO NIENTE

- Eventi conseguenti nella vittima: stato di ansia e paura, cambiamento abitudini di vita (mutamento percorsi stradali, necessita' indossare casco da motociclista).
- Querela della parte lesa (no ammonimento).
- L'imputato cessa la condotta persecutoria quando viene a conoscenza del procedimento; nessuna misura cautelare adottata.

SOTTO IL VESTITO NIENTE

- Esito processo: condanna anni 1 mesi 4 di reclusione; doppi benefici di legge (prognosi comportamentale benigna), danno non patrimoniale riconosciuto 25.000 Euro.
- Motivazioni della condotta persecutoria: nessun disturbo del comportamento penalmente rilevante; probabile ritenuta inadeguatezza del ruolo maschile a causa intervento di by-pass cardiaco.

STALKER PROFESSIONALE

- F.M. nato nel 1970 cittadino italiano, precedente specifico verso altra donna, vittima F.C.M straniera dopo rottura convivenza. Durata 11 mesi.
- Condotta: 50 SMS al giorno, telefonate ingiuriose, appostamenti, pedinamenti, invio e-mail luogo di lavoro, recapito pacchi dono luogo di lavoro, sequestro di persona, furto denuncia presentata
- Eventi sofferti dalla vittima: stato di ansia e paura, mutamento luogo di lavoro e di dimora

STALKER PROFESSIONALE

- Applicata misura cautelare custodia in carcere per pericolosità soggetto (desunta anche da precedente specifico)
- Disposta perizia su capacità intendere e volere e pericolosità sociale imputato *“...personalità disarmonica, connotata da povertà, immaturità, discontrollo degli impulsi, incapacità a mantenersi alle regole. Spesso passa all’agito...verso quelle figure di donne su cui ha investito affetto e soldi e che abbandonandolo diventano oggetto di distruzione. Il suo equilibrio psichico va incontro ad uno scompensamento tutte le volte che subisce un abbandono e non può più appagare il suo bisogno illusorio e narcisistico di dare ed avere stabilità affettiva, negando fortemente l’autonomia altrui”*

STALKER PROFESSIONALE

- Esito processo: condanna anni 2 di reclusione ed Euro 600 di multa riconosciuta la seminfermità mentale (art. 89 c.p.) ed applicata riduzione di pena per il rito abbreviato;
- Sostituita la misura della custodia in carcere con il ricovero in casa di cura e custodia (malattia penalmente rilevante da curare)
- Motivazioni dello stalking: disturbo della personalità avente significato clinico

REATI CULTURALMENTE ORIENTATI

Definizione e conflitto

Il compimento di condotte da parte di un agente oggettivamente costituenti reato ai sensi della legge penale italiana qualificate da un approccio psicologico – elemento soggettivo del reato- fondato sulla presunta liceità dell’agire derivante da un fattore di natura culturale (religioso, educativo, sociale)

- Per parte della dottrina siamo in presenza di un

RUOLO DEL GIUDICE

- Sapere leggere le nuove forme di violenza per interpretare le norme di riferimento
- Rendere imparziale giustizia con le norme positive vigenti, caso per caso, situazione per situazione assicurando:
 - 1) la tutela alle vittime laddove appare irrilevante il loro eventuale consenso alla lesione di diritti indisponibili;
 - 2) le garanzie agli accusati in punto di rigore nella ricerca della verità e nell'applicazione delle norme;
 - 3) a responsabilità accertata, la personalizzazione della condanna, nel rispetto del principio di legalità

GIUDICE PENALE COME MEDIATORE CULTURALE ?

- Sì solo se si attua nella cornice del rispetto delle regole che, nel nostro sistema, fissano i limiti della condotta consentita ed i profili soggettivi che presiedono ai comportamenti, che integrano ipotesi di reato, nel rispetto della irrilevanza della ignoranza della legge (art. 5 c.p.)

PRINCIPI INDEROGABILI

- Diritto naturale
- Diritto comunitario
- Diritto costituzionale
- art. 2, attinenti alla garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo ai quali appartiene quello relativo all'integrità fisica e alla libertà sessuale
- art. 3, relativi alla pari dignità sociale, alla eguaglianza e al compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana

Tutela della salute

*art. 32, attinenti alla tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo.

-- Necessità di effettuare l'interruzione di gravidanza in strutture autorizzate – L. 22 maggio 1978 n. 194-

-- Problema della pratica della circoncisione per motivi religiosi in luoghi privati

Tali principi costituiscono uno sbarramento invalicabile contro l'introduzione nella società civile di consuetudini, prassi, costumi che si pronongono come antistorici a fronte della

TRIBUNALE DI MILANO

- Sentenza N. 2089/11 Rg.Trib. 8 novembre 2011 divenuta irrevocabile il 14/12/2011

IMPUTAZIONE

K.M. imputato del reato di cui all'art. 572 c.p. perché “in molte occasioni, impedendo alla moglie convivente di uscire dalla casa familiare chiudendo l'abitazione dall'esterno ogni volta che egli si allontanava da essa per ore o per giorni ed in tal modo inibendole di proseguire gli studi iniziati in Marocco, aggredendola fisicamente con pugni al capo ed al corpo o tirandole i capelli, nonché ottenendo con la forza rapporti sessuali non voluti dalla donna, maltrattava la moglie M.A e le infliggeva penose condizioni di vita”, dal 2006 al 15 ottobre 2009.

UN PROCESSO CONTRO LA VOLONTA' DELLA VITTIMA

- Accompagnamento coattivo dei testimoni
- Testimonianze particolarmente riduttive dei fatti realmente accaduti
- Controllo dell'imputato sui testimoni

DICHIARAZIONI DELLA DONNA

Voglio archiviare il procedimento a carico di mio marito

Il matrimonio è stato combinato in Marocco fra le famiglie. Abbiamo più di vent'anni di differenza

Esco raramente di casa, passo le giornate a vedere la televisione a causa dell'atteggiamento di mio marito che non vuole che io esca o che abbia delle amiche in quanto geloso

Non so quanto guadagna mio marito

Ricevo da mio marito i soldi per l'acquisto di beni a volte settimanalmente a volte al bisogno

Acquisto i miei vestiti al mercato sotto casa sempre alla presenza di mio

DECISIONE DEL TRIBUNALE

- “Si può pertanto affermare che la vicenda dei coniugi K è stata una vicenda caratterizzata da un significativo maltrattamento a matrice soggettivamente culturale, derivante cioè dalla concezione padronale inizialmente posseduta dall'imputato nei confronti della giovanissima moglie, che ha trovato una sua compensazione ed una cessazione nel momento in cui la donna ha posto in essere una tardiva reazione di natura giudiziaria realizzata anche e soprattutto grazie al supporto di un centro antiviolenza del territorio, reazione che ha generato altresì un deciso cambiamento comportamentale da parte del marito. Una simile situazione avrebbe dovuto essere idealmente gestita attraverso una richiesta di applicazione di pena da parte dell'imputato, gesto che avrebbe avuto un senso anche di intervenuta consapevolezza del disvalore della condotta tenuta, e non già mediante un tentativo di mistificazione processuale degli avvenimenti”

QUANTIFICAZIONE DELLA PENA

- Concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. (tentativo di riconciliazione effettivo con la donna dopo l'abbandono del domicilio mai caratterizzato da forme violente)
- Stabilizzazione successiva del nucleo familiare concordemente realizzata
- Vicenda giudiziaria come fattore di sensibilizzazione dell'imputato sul rispetto dovuto verso la figura della moglie e della donna
- Condanna alla pena di mesi 10 di reclusione. Doppi benefici di legge (soggetto incensurato, dotato di attività lavorativa, stabilmente inserito nella struttura sociale).
- L'imputato non ha proposto appello.

OBIETTIVI

- Informare e formare al rispetto delle diversità
- Creare degli operatori specializzati per l'intervento
- Adeguare i tempi della risposta giudiziaria alle esigenze della vittima (risoluzione 8/7/2009 del C.S.M., adesso Legge 119/2013)
- Possibilità da verificare di lavorare in equipe su singoli casi ritenuti di maggiore gravità (modello inglese)
- Costituzionalizzare la tutela della vittima nel nostro ordinamento (art. 111 della Carta)
- Lavorare sempre con senso di autocritica e di validazione del proprio operato
- Cambiare i modelli culturali e sociali di riferimento
- Eliminare il conformismo del problema